

# **Ordine Ingegneri Provincia di Roma**

**PPP e Concessioni: allocazione dei rischi, modifiche in corso di esecuzione e affidamenti dei concessionari**

**Roma, 10 luglio 2023**

**Leonardo Miconi (Consulente, già dirigente Autorità Nazionale Anticorruzione)**

## Caratteri del PPP e nozione di Concessione (art.174, All. I.1)


- La nozione di PPP è legata alla sussistenza di vari caratteri congiunti:
  - Rapporto contrattuale di **lungo periodo** tra Ente concedente e un OE
  - **L'ente concedente** fissa l'obiettivo e il **privato** lo realizza e gestisce
  - Il fabbisogno finanziario proviene **in misura significativa dal privato**
  - **Rischio Operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o gestione, **allocato in capo al privato**
- Definizione di Concessione (**All.I.1, art.2, lett. c**):
  - **Contratti di concessione** o **concessione i contratti titolo oneroso** stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavoro o la fornitura e la gestione dei servizi a uno o più operatori economici, **ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo**
  - Corrispondenza con art.3, d.lgs. n.50/2016
- Il privato è remunerato dalle **Tariffe** degli utenti oppure da **Canoni** erogati dalla PA

## Carattere distintivo della Concessione: trasferimento del Rischio Operativo (art.177)

- L'aggiudicazione di una **concessione comporta il trasferimento al Concessionario di un Rischio Operativo** legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e **comprende un rischio dal lato della Domanda o dal lato dell'Offerta o da entrambi** (art.177, co.1)
  - **Domanda** (dipende dall'utenza): il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi dei flussi di cassa (art.177, co.1 e Decisione Eurostat 2004)
  - **Disponibilità** o di Offerta (dipende dal Concessionario): il rischio legato alla capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, da parte del concessionario (art.177, co.1 e Decisione Eurostat 2004)
- Il **Rischio Operativo si considera trasferito se in «condizioni operative normali» delle fluttuazioni del mercato, non sia garantito il recupero degli investimenti** (art.177, co.2, v. Relazione pag.210)
- Se il **Rischio Operativo non è trasferito**, attraverso **clausole che sollevino l'operatore da qualsiasi perdita potenziale**, la fattispecie si deve qualificare come **appalto** (art.177, co.6)
- L'ente concedente esercita il controllo ...verificando in particolare la **permanenza** in capo all'operatore economico **del Rischio Operativo trasferito** (art.175,co.6)
- Eliminato il co.3 art.180 d.lgs.50/2016: **rischio di costruzione + un rischio a scelta tra Domanda e Disponibilità**

## Condizioni normali vs Condizioni eccezionali: criticità (art.177)

- Il **Rischio Operativo**, ai fini della qualificazione come Concessione, è quello che deriva da **fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti** (art.177, co.3)



- La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una **effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato** tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario **non sia puramente nominale o trascurabile** (art.177, co.2, considerando n.20 della dir.2014/23)
- Per la valutazione del **Rischio Operativo** si deve considerare il **VAN** (art.177, co.2) (VAN = Ricavi - Costi)

## Rischio Operativo più ampio nel nuovo Codice ?

- **Art.165, co.6, d.lgs. n.50/2016** (rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni):
  - **Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico e finanziario** può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la **permanenza** dei rischi trasferiti al concessionario.
  - Ai fini della finanza pubblica previa valutazione del NARS
- **Art.192, co.1, d.lgs. n.36/2023** (revisione del contratto di concessione):
  - **Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili**, ivi compreso il **mutamento della normativa**, o della regolazione di riferimento, purché **non imputabili al concessionario**, che **incidano in modo significativo** sull'equilibrio economico e finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura **strettamente necessaria** a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di **traslazione del Rischio pattuiti** al momento della conclusione del contratto
- **Alterazioni del PEF fuori da eventi eccezionali sono a carico del Concessionario** (art.192, co.1)
- Si conferma che: l'Ente concedente esercita il controllo ... **verificando in particolare la permanenza** in capo all'operatore economico **del rischio operativo trasferito** (art.175,co.6)
- **Più ristretto l'accesso alla revisione del PEF (in condizioni eccezionali) ?**

## Significato di fatto straordinario e imprevedibile (vedasi eccessiva onerosità)

- **Codice civile:**
  - Ai sensi dell'art. 1467 c.c., nei contratti di durata, se la prestazione di una delle parti dovesse divenire «eccessivamente onerosa», la parte lesa può allora domandare la risoluzione del contratto, salvo che tale onerosità non rientri nella **normale «alea del contratto»**.
  - L'effetto deriva da un «avvenimento», dice l'art. 1467 c.c., e cioè da un evento esterno non governabile dalla volontà della parti e che sia **«straordinario ed imprevedibile»**.
- **Cassazione sulla risoluzione per eccessiva onerosità:**
  - **Rigorosa sulle cause del riconoscimento della eccessiva onerosità**
  - **Mancano le fluttuazioni del mercato o la spirale inflattiva**
- Ciò che si vuole evitare è che il contratto vincoli anche quando l'alea ha superato il livello di normale tollerabilità, come può accadere ad esempio a seguito di un **evento atmosferico eccezionale**, di una **sommossa che impedisca il rifornimento di determinati beni**, ecc.
- La risoluzione costituisce uno strumento dirompente e talvolta «inopportuno» a far fronte agli interessi individuali; per tal motivo la giurisprudenza ha ritenuto ragionevole introdurre la possibilità di **«rinegoziare»** il contenuto del contratto. Tale revisione, infatti, è giustificata dall'applicazione del generale **principio della buona fede contrattuale**, in base al quale la parte lesa avrebbe, dunque, il diritto di riportare il diritto nella piena equità

## Nuove misure nelle Condizioni normali per assicurare l'equilibrio economico-finanziario

### Modifiche delle concessioni (art.189 del d.lgs. n.36/2023) (cfr. art.43, dir. 2014/23UE)

- **Art.189,co.1, lett.a):**

**Modifiche ammesse** senza una nuova gara quando siano state previste negli atti di gara, **clausole chiare precise e inequivocabili** che possono comprendere clausole di **revisione prezzi** purché riferite agli indici sintetici di cui all'art.60, co.3

- **Art.60 (revisione dei prezzi):**

- Le clausole si attivano al verificarsi di condizioni oggettive che determinano una variazione del costo dell'opera, servizio o fornitura, in aumento o diminuzione, superiore al **5 %** e operano nella misura dell'**80 %** della variazione stessa
- L'algoritmo è basato su **indici sintetici delle variazioni dei prezzi approvati da ISTAT** ogni anno (al 31 marzo)

### Contribuzione pubblica non più limitata

- **Art.177 (traslazione del rischio operativo)**

**Non riprodotto il limite del 49 % alla contribuzione pubblica del vecchio art.180 co.6, d.lgs. 50/2016 (ora art.177)**

- **Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario è ammesso un intervento pubblico di sostegno.** L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti (art.177, co.6)
- Ai soli fini di **contabilità pubblica** si applicano i contenuti delle **decisioni Eurostat**. In ogni caso, **l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio (art.177,co.7)**

## Equilibrio economico-finanziario e Contributo pubblico: le differenze con il nuovo codice

- Art.165, co.1, d.lgs. 50/2016:

**La maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato**

- Art.180 co2. d.lgs. 50/2016:

Nei contratti di PPP, i **ricavi di gestione dell'OE provengono dal canone riconosciuto** dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo OE, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio di utenza esterna

### art.165, d.lgs.50/2016

~~1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.~~

### art.177

**2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.**

**Eliminato il contrasto tra art.165 co.1 e art.180, co.2, d.lgs. n.50/2016**



## Ancora sul trasferimento del Rischio Operativo quando vi è un Canone (art.177)

- Sono sempre concessioni se (art.177.co.4):
  - Il recupero degli investimenti dipende solo dalla domanda (opere calde)
  - Qualora vi sia solo il rischio sul lato della offerta (opere fredde o tiepide), il corrispettivo è erogato solo con la disponibilità dell'opera, ovvero vi sia un sistema di penali automatiche che incidono significativamente sul VAN (non si devono poter recuperare gli investimenti)
- La concessione deve garantire (sempre) la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario intendendosi per ciò la presenza di condizioni di (art.177, co.5):
  - Convenienza economica
  - Sostenibilità finanziaria
- La Relazione a pag. 213 spiega che:
  - In coerenza alla Direttiva, non vi è più un limite quantitativo fisso alla contribuzione pubblica, come invece nell'art.165, co.2, d.lgs. n.50/2016 pari al 49 % dell'investimento complessivo, compreso oneri finanziari
  - «l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio  
(il che esclude che la concessione possa essere utilizzata per aggirare le misure restrittive di finanza pubblica)
  - «la stessa circostanza non esclude però che, ricorrendo gli elementi della fattispecie contrattuale, l'operazione economica possa essere qualificata concessoria ai fini dell'applicazione della relativa normativa sulle procedure di aggiudicazione e di esecuzione»

## Equilibrio del PEF e presenza contemporanea di “convenienza economica” e “sostenibilità finanziaria” (art.177, co.5)

- **VAN** (valore attuale netto del flusso di cassa come differenza tra **Ricavi** meno **Costi**, o capacità del progetto di produrre ricchezza)
    - $\sum_i R_i / (1+t)^n - \sum_i C_i / (1+t)^n > 0$  (con  $t$  = tasso di sconto)
  - **TIR** o IRR (tasso di sconto che rende nullo il VAN o tasso di redditività interna del progetto TIR)
    - $\sum_i R_i / (1+TIR)^n - \sum_i C_i / (1+TIR)^n = 0 \rightarrow TIR$
  - **WACC** o  $K_e$  (costo medio ponderato del debito, dei soci (equity E) e del concessionario (senior debt D))
    - $WACC = K_d (1-t) + K_e$
    - (Con:  $K_d$  = costo del capitale di debito;  $t$  = aliquota fiscale;  $K_e$  = costo del capitale di rischio)
- 
- **CONVENIENZA ECONOMICA** (v. anche art.175, co.2: verifica preliminare nel PFTE)
    - **$TIR > WACC$**  (è verificata, i Ricavi coprono i Costi di investimento e operativi, art.177, co.5)
  - **SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA** (v. anche art.175, co.2: verifica preliminare nel PFTE)
    - **ADSCR** (rapporto annuale tra il flusso di cassa del progetto al netto delle tasse e il servizio del debito totale di quota capitale e interessi)
      - **$1,2 < ADSCR < 1,6$**  (è verificata, si rimborsa il capitale di debito e di rischio, art.177, co.2)
    - **LLCR** (come sopra, per tutto il periodo debitorio D ed E)
      - **$1,2 < LLCR < 1,6$**  (è verificata, si rimborsa il capitale di debito e di rischio, art.177, co.2)

## Come si documenta il quadro dei rischi trasferiti


ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI	ALLOCAZIONE DEI RISCHI SECONDO LA STAZIONE APPALTANTE (*)			RIPORTARE GLI ARTT. DELLA CONVEZIONE CHE COMPROVANO, SECONDO LA STAZIONE APPALTANTE, IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI		INDICARE I RIFERIMENTI PUNTUALI CONTENUTI IN ALTRI ATTI, CHE COMPROVANO IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E CHE CONSENTANO IL FACILE RISCONTRO NEI DOCUMENTI DI ELENCO	
	ALLA PA	AL CONCESSIONARIO	NON DEFINITO	ALLA PA	AL CONCESSIONARIO	ALLA PA	AL CONCESSIONARIO
<b>OPERATIVO</b>							
<b>COSTRUZIONE</b>							
<b>DOMANDA</b>							
<b>DISPONIBILITA'</b>							
<b>PROGETTAZIONE</b>							
<b>FINANZIARIO</b>							
(*) APPORRE UN ASTERISCO NEI RIQUADRI PER SIGNIFICARE IL RISCHIO TRASFERITO							

## Esempi di mappatura

PROGETTO	RISCHIO DI COSTRUZIONE		RISCHIO DI DOMANDA		RISCHIO DI DISPONIBILITA'	
	PA	CONC.	PA	CONC.	PA	CONC.
POLO OSPEDALIERO ...	*			*	*	
"OSPEDALE .... " del sud	*		*		*	
OSPEDALE ... del nord	*			*		*
METROTRANVIA DI ...	*		*		*	
DIRETTRICE ...	*			*		*
TANGENZIALE EST DI ...		*		*	*	
Metro " ... " di ...		*	*	*	N.P.	N.P.
METRO DI ...	*		*	*	*	
AUTOSTRADA ...		*		*		*
NUOVO OSPEDALE DI ...	*		*		*	

## Mancato trasferimento del rischio di Disponibilità

### Canone di disponibilità (CD), penale (Pmax) e livello minimo garantito (mln di €)



## Esempio: revisione del PEF (nuova metropolitana ...)

- **Il PEF è revisionato per riportare LLCR e IRR dei soci ai livelli originari**
  - Se cambiano i Valori Obiettivo
  - In caso di Evento Destabilizzante
  - In caso di Evento Favorevole
- **Il PEF è revisionato all'atto di approvazione del PD sulla base delle migliori condizioni di finanziamento del Concessionario**
- **Nelle modifiche del PEF il concedente si riserva di modificare in alternativa:**
  - il contributo in conto impianti
  - il canone di disponibilità
  - la durata della concessione (max di 5 anni)
- **L' approvazione del PD e del PEF, costituisce la data di decorrenza dei termini del procedimento ..**
- **Per preservare la bancabilità del progetto, il Concessionario concorderà le modifiche della Convenzione in base ai contratti di finanziamento stipulati a da stipularsi**

## Esempio di aggiornamento del Costo di costruzione e quindi del PEF

- Il costo di costruzione è aggiornato ogni 2 anni con gli indici Istat, riferiti al costo di costruzione di un tronco stradale
- Il costo di costruzione e il crono-programma sono aggiornati per fatto del Concedente
- Il costo di costruzione è aggiornato con le “varianti” e la “forza maggiore” ..
- Il PEF è sottoposto a revisione ogni qualvolta vi è una modificazione del costo di costruzione
- Qualora in corso d’opera si renda necessario aggiornare le spese a rimborso e a misura, si procederà al conseguente aggiornamento del PEF

# Esecuzione delle concessioni

## Risoluzione e Recesso (art.190)

- **Risoluzione:**
  - La concessione subisce una **modifica** che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione
  - **Il concessionario si trova in una delle condizioni che avrebbero comportato la sua esclusione dalla procedura di selezione (v. clausole risolutive espresse)**
  - Avvio di una procedura della Corte di giustizia europea ...
- **Risoluzione per inadempimento:**
  - Si applica l'art.1453 del cc
  - **Si applicano le clausole contrattuali per la predeterminazione del danno e i criteri di calcolo dell'indennizzo**
  - Gli enti finanziatori possono esercitare il diritto di indicare un concessionario che subentri
- **Recesso per motivi di interesse pubblico:**
  - Spettano al concessionario il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti
  - Spettano i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso
  - Spetta il mancato guadagno tra il 2% e 5% degli utili previsti nel PEF
  - **Gli indennizzi vanno prioritariamente ai crediti dei finanziatori ...**


## Revisione (art.192)

- **Diritto alla revisione**
  - In caso di eventi sopravvenuti **straordinari e imprevedibili**, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sul PEF, il concessionario può chiedere la **revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'equilibrio e i rischi trasferiti al momento del contratto**
- **Limiti**
  - **Non ammesse modifiche sostanziali** che, se nella procedura iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o l'accettazione di una offerta diversa da quella accettata
- **Parere (per opere statali)**
  - **Parere del DIPE** - sentito il NARS – di concerto con Ragioneria generale dello Stato
- **Indennizzo**
  - **In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF le parti possono recedere dal contratto**
  - Indennizzo del valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, oppure, se non collaudate, i soli costi effettivamente sostenuti (escluso i costi delle garanzie per fluttuazione dei tassi)



## Il processo decisionale ai fini Eurostat (v. Delibera n. 432 del 20 settembre 2022)

(fonte: UTFP)



## **Deliberazione n. 19 Adunanza del 31 Marzo 2010**

**Oggetto:** Metropolitana di Roma. Linea D. Importo complessivo di costruzione e gestione circa 7 mlrd di euro.

### **Il Consiglio.**

Vista la Relazione VILA del 27.11.2009;

Visto il parere dell'UAG, prot. n.8281/10/SSGG/UAG del 15.02.2010.

### **Considerato in fatto**

Nell'ambito degli obiettivi VILA 2009, venivano esaminate le linee metropolitane di Roma e tra queste la linea D. La linea prevede il collegamento del quartiere Talenti a nord della città con l'EUR, a sud, con stazioni di scambio con le linee A, B, B1 e C nonché con altre linee ferroviarie di trasporto a carattere regionale.

Tanto premesso,

## **Il Consiglio**

- Ritiene che non sia rispettata la condizione posta dal legislatore comunitario secondo cui la maggior parte dell'alea di gestione deve essere sopportata dal concessionario: l'intervento non può ascrivarsi all'istituto della concessione di gestione e costruzione.
- Rileva la sussistenza di perplessità circa il trasferimento del rischio di costruzione e dei rischi di domanda e di disponibilità, come indicato nella decisione Eurostat del 2004. L'intervento è pertanto da considerare tutto a carico della stazione appaltante e in tale ottica dovrebbe essere dotato delle necessarie misure di copertura finanziaria e di contabilizzazione in bilancio, allo stato non documentate.

Firmato:

Il Consigliere Relatore: Giuseppe Borgia

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 Maggio 2010

Il Segretario: Maria Esposito

Modifiche delle concessioni (art.189 del d.lgs. n.36/2023) (cfr. art.43, dir. 2014/23UE)			Note
Comma 1	a)	Modifiche ammesse senza una nuova gara quando siano state previste negli atti di gara, clausole chiare precise e inequivocabili che possono comprendere clausole di revisione prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'art.60, co.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modifica è ammessa anche solo per applicare la revisione prezzi</li> <li>Tetto del 50 % valore iniziale della concessione (limitazione riferita a ciascuna modifica)</li> </ul>
	b)	Sono ammesse modifiche come sopra, per lavori o servizi supplementari resisi necessarie quando non previste nella concessione iniziale e quando il cambiamento del contraente:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso sulla GUE (all.XI direttiva)</li> <li>Tetto del 50 % valore iniziale della concessione (limitazione riferita a ciascuna modifica)</li> </ul>
		1) sarebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici, quali i requisiti di intercambiabilità o interoperabilità delle apparecchiature o impianti della concessione iniziale	
		2) Comporti per il concedente una duplicazione dei costi	
	c)	Sono ammesse modifiche senza una nuova gara in ulteriori casi e quando si verificano tutte le seguenti condizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso sulla GUE (all.XI direttiva)</li> <li>La limitazione del 50 % si applica a ciascuna modifica</li> </ul>
		1) Si verifichi una circostanza che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere	
		2) La modifica non altera la natura generale della concessione	
		3) Si tratti di concessioni <u>non dei settori speciali</u> (all.II dir. 2014/23/UE) e il valore non ecceda il 50 % del valore della concessione iniziale	
	d)	Sono ammesse modifiche senza una nuova gara quando è avvicendato il concessionario (aggiudicatario) iniziale per una delle seguenti circostanze :	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' necessaria l'autorizzazione del Concedente</li> <li>Non si può alterare la natura del contratto</li> <li>Il subentrante deve possedere i requisiti di selezione stabiliti <u>inizialmente</u></li> <li>Non vi sono limiti economici</li> </ul>
		1) Quando l'avvicendamento è previsto in una clausola di revisione inequivocabile come alla lett. a)	
		2) Quando l'avvicendamento dipenda da ristrutturazioni societarie, fusioni societarie, scissioni, rilevazioni, insolvenza, acquisizioni, purché non si introducano modifiche sostanziali	
		3) Quando la stazione appaltante assuma gli obblighi di contraente principale nei riguardi dei subappaltatori	

Modifiche delle concessioni (art.189 d.lgs. 36/2023)		Note
Co.1, lett e)	Sono ammesse (sempre ndr) modifiche a prescindere dal loro valore purché non sostanziali (ai sensi del co.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condizione da rispettare in tutte le fattispecie dell'art.189</li> <li>Non è una fattispecie di variante !</li> </ul>
Co. 2	Sono ammesse modifiche della concessione senza necessità di una nuova gara, se il valore della modifica è inferiore a <b>entrambi</b> i valori:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifiche non sostanziali</li> <li>Oltre si impone una nuova procedura di gara, previa risoluzione</li> <li>Il valore delle varianti si cumula («varianti non varianti»)</li> </ul>
	a) delle <b>soglie comunitarie</b> di cui all'art.8	
	b) del <b>10%</b> del <b>valore iniziale</b> della concessione (settori ordinari e speciali)	
Co.4 (nozione di modifiche sostanziali)	<b>Non sono ammesse modifiche che alterano la natura della concessione</b> e a tal fine sono considerate sostanziali le modifiche per le quali vale almeno una delle seguenti condizioni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casistica del divieto tassativo di modifiche</li> </ul>
	a) Modifiche che se presenti negli atti di gara avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o l'accettazione di una offerta diversa da quella accettata inizialmente, o avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla gara	
	b) Cambia l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto dalla concessione iniziale	
	c) La modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto	
	d) Se avviene l'avvicendamento del contraente per motivi diversi da co.1, lett.d)	

## Le concessioni affidate senza gara: le misure compensative

- Legge delega n.11/2016, punto iii):
  - **Obbligo per le concessioni già esistenti** ... di affidare una quota pari all'**80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture** relativi alle concessioni di importo superiore a **150.000** euro mediante procedura ad evidenza pubblica ...
- Art.177 del d.lgs. n.50/2016 per le concessioni esistenti all'entrata in vigore del codice, non affidate con procedura di evidenza pubblica:
  - **Affidamento dell'80 % con procedure di evidenza pubblica, e 20 % *in house* o evidenza pubblica**
  - Le concessioni in essere si devono adeguare entro un termine di 24 mesi
  - **Per le sole concessioni autostradali, affidamento del 60 % con evidenza pubblica ...**
- Corte costituzionale, Sent. n.218 del 2021, dichiara incostituzionale l'art.177:
  - **Disposizione irragionevole ... sproporzionata ... inammissibilità dell'obbligo radicale di affidamento a terzi**
  - Fornisce al contempo indicazioni (criteri direttivi) su **come riscrivere l'art.177 del d.lgs. n.50/2016**
- Legge delega n.78 del 21.06.2022 **conferma l'obbligo di affidamento a terzi** per le concessioni non affidate con la formula della finanza di progetto o secondo il diritto dell'Unione europea e fissa i **criteri direttivi** ...
- **Art.186 del d.lgs. n.36/2023 ripristina l'obbligo di affidamento a terzi sopra soglia europea**

## Affidamenti dei concessionari: il nuovo articolato (art.186, ex art.177)

- **Campo di applicazione:**
  - Agli appalti affidati dai **concessionari che siano stazioni appaltanti** si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti ... (co.1)
  - Non si applica ai concessionari privati (art.186, co.1)
  - Non si applica alle **concessioni del Libro III**: settori speciali (art.186, co.2)
- **Obbligo di esternalizzazione:**
  - I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici **già in essere** alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, **sono obbligati ad affidare una quota tra il 50 % e il 60 % dei contratti di lavori, servizi e forniture, stabilita dal concedente e dal concessionario ...** (art.186, co.2)
- **Individuazione della quota:**
  - L'ente concedente tiene conto delle **dimensioni economiche** e dei **caratteri** dell'impresa, dell'**epoca di assegnazione** della concessione, della sua **durata residua**, del suo **oggetto**, del suo **valore** economico e dell'**entità degli investimenti effettuati** ... (art.186, co.2)
- **Indivisibilità:**
  - **In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi, in luogo della esternalizzazione** di cui al co.2 il concessionario corrisponde al concedente un compenso tra il **5%** e il **10 % degli utili nel PEF** ... (art.186, co.3)

## Affidamenti dei concessionari: modalità e procedure (art.186, art.178)

- L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità ... (art.186, co.2)
- **Termine di 6 mesi per adeguarsi ... (art.186, co.4)**
- **Compiti dell'ANAC:**
  - **Vigilanza sull'applicazione dell'art.186 (art.186, co.5)**
  - **Regole per calcolo delle quote tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite (co.5)**
- Non si può escludere l'applicazione combinata tra quote da esternalizzare e compenso sugli utili
- Durata delle concessioni affidate senza gara (da L. delega):
  - **I contratti aggiudicati senza gara non sono in alcun modo prorogabili (art.178, co.5)**
- Concessionari autostradali scadute:
  - Per i titolari di **concessioni autostradali le quote ... sono calcolate** sulla base degli importi risultanti dai **piani economici e finanziari ... con un piano complessivo proposto dal concessionario al concedente** (art.186, co.6)
  - In caso di squilibrio delle quote, l'Ente concedente può rivalersi sul riequilibrio del PEF e/o presentazione di **garanzie fideiussorie** da parte del Concessionario
  - Verifica esternalizzazione demandata al Concedente con **cadenza quinquennale ... (art.186, co.6)**



## Concessioni autostradali scadute (art.186, art.178)

- Procedura di affidamento per le concessioni scadute:
  - La **gestione provvisoria** è affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di selezione (art.178.co.5)
  - Il Ministero valuta il **modello più idoneo della gestione transitoria** anche in relazione alle condizioni economiche (art.178,co.5)
- Concessioni autostradali (scadute) che interessano più Regioni (art.186, co.7):
  - Le concessioni autostradali che interessano più regioni **possono** essere **affidate dal MIT a società in house di altre amministrazioni pubbliche** anche **appositamente costituite**
  - Controllo analogo sulla società **in house può** essere esercitato da MIT attraverso un Comitato (di gestione) costituito ex L.241/90
- **Affidamento di una concessione autostradale a una società in house ... (art.186, co.7):**
  - Affidamento in house di una concessione a una persona giuridica di diritto pubblico ... **è consentito dall'art.3, comma 1, lett.e), alle condizioni di cui all'art.17 della dir. 2014/23**: 1) eserciti un controllo analogo; 2) 80% delle attività...; 3) privato ma senza il controllo o potere di veto (stesse condizioni dell'art.5 d.lgs. n.50/2016, non riprodotte nel nuovo codice perché in direttiva)
  - Non c'è contrasto con: art.31 della dir.2014/23; art.182, co.1 (affidamento di Concessioni con bando di gara); art.182, co.7 (deroghe alla pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di una concessione)

**b)** prevedere che sia proprio l'Amministrazione concedente, che meglio conosce la singola concessione, a “modulare” l'obbligo di esternalizzazione, stabilendo però, in via generale, una quota minima e massima (quota massima e minima che sono lasciate in bianco, venendo rimesse al decisore politico), nonché gli elementi che la stessa deve prendere in considerazione, quali:

- epoca di assegnazione della concessione;
- durata residua della concessione;
- oggetto della concessione;
- valore economico della concessione;
- entità degli investimenti effettuati.

Si precisa che, per realizzare le sue finalità ‘compensative’ della violazione del diritto della concorrenza, l'obbligo di esternalizzazione deve andare a vantaggio di operatori economici ‘terzi’ (in tal senso, l'obbligo in esame non potrebbe ritenersi soddisfatto nel caso di affidamento a una controllata o a una collegata del concessionario).

## Le attività svolte da Anac su adempimenti vecchio art.177, odierno 186

- **Censimento delle concessioni affidate senza gara, 2017 (v. Modulo)**
- **Relazioni dell'UVPPP su esito censimento consultabili nel sito Anac**
- **Linee guida n.11 del 04.07.2018 (indicazioni per la verifica del rispetto dei limiti 80/20 e 60 dell'art.177 (annullate dal Cons. di Stato, Sent. 25.03.2021 n.2221)**
- **Atto di segnalazione al Governo n.4 del 17.10.2018**
- **Delibera n. 265 del 20.06.2023: calcolo quota da esternalizzare e trasparenza**

***Comunicato del Presidente del \_\_\_\_\_  
Verifica degli affidamenti e delle procedure dei concessionari ai sensi dell'art.177 e art.178 del  
D.lgs.n.50/2016. Adempimenti preliminari dei concessionari ai fini dell'attività di vigilanza e di  
monitoraggio. Istituzione di uno "sportello dedicato"***

**1. Identificazione del concedente**

**1.1 codice AUSA**

**1.2 denominazione del concedente**

**1.3 indirizzo del concedente**

**1.4 responsabile del procedimento in seno al concedente, nominativo e recapiti telefonici e mail**

**2. Identificazione del concessionario**

**2.1 codice AUSA (se pertinente)**

**2.2 denominazione del concessionario**

**2.3 descrizione concisa dell'assetto societario**

**2.4 indirizzo del concessionario**

**2.5 responsabile del procedimento in seno al concessionario, nominativo e recapiti telefonici e mail**

### • 3. Caratteristiche della concessione

3.1 procedura di affidamento con riferimenti normativi: \_\_\_\_\_

3.2 importo complessivo del contratto di concessione comprensivo di lavori, servizi, forniture: \_\_\_\_\_

3.3 finanziamento complessivo a carico della pubblica amministrazione (incidenza percentuale sul valore della concessione) \_\_\_\_\_

3.4 durata della concessione al lordo delle proroghe: \_\_\_\_\_

3.5 anno di affidamento: \_\_\_\_\_

3.6 descrizione concisa dell'utenza: \_\_\_\_\_

3.7 data di sottoscrizione del contratto e data di inizio della concessione: \_\_\_\_\_

3.8 proroghe concesse (numero e entità) : \_\_\_\_\_

3.9 tipologia della concessione o partenariato (indicare nella casella corrispondente):

- ☐ concessioni autostradali
- ☐ concessioni di servizi pubblici locali (servizi non essenziali)
- ☐ concessioni superstrade a pedaggio
- ☐ concessioni di parcheggi
- ☐ concessioni di cimiteri
- ☐ concessioni di asili nido
- ☐ concessioni di ospedali
- ☐ concessioni di impianti sportivi
- ☐ concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, gas e acqua
- ☐ altro (specificare: disponibilità, locazione, baratto, sussidiarietà, ecc. ) \_\_\_\_\_

## 4. Modalità di esecuzione della concessione

4.1 prestazione eseguita direttamente dal concessionario:

- valore : \_\_\_\_\_
- percentuale rispetto alla prestazione complessiva: \_\_\_\_\_

4.2 prestazione residua alla data di entrata in vigore del codice (20 aprile 2016):

- valore : \_\_\_\_\_
- percentuale rispetto alla prestazione complessiva: \_\_\_\_\_

4.3 prestazione eseguita mediante esternalizzazione:

- valore : \_\_\_\_\_

4.4 percentuale rispetto alla prestazione complessiva: \_\_\_\_\_

- procedure di affidamento (e riferimenti normativi) delle prestazioni esternalizzate fino alla data di entrata in vigore del codice (specificare) \_\_\_\_\_

4.5 prestazione eseguita tramite:

- società in house (percentuale rispetto alla prestazione eseguita all'entrata in vigore del codice): \_\_\_\_\_
- società controllate/collegate (percentuale rispetto alla prestazione eseguita all'entrata in vigore del codice): \_\_\_\_\_

4.6 elenco degli operatori economici di cui al punto 4.4 con indicazione dei rispettivi requisiti di qualificazione per le prestazioni esternalizzate: \_\_\_\_\_

## **5. Pianificazione dell'affidamento dell'80% residuo (per le concessioni affidate senza procedura di evidenza pubblica)**

### **5.1 piano di affidamento della prestazione in via diretta con indicazione dell'entità economica e dell'incidenza sulla percentuale residua della concessione**

- importo: \_\_\_\_\_
- percentuale di incidenza sulla prestazione residua: \_\_\_\_\_

### **5.2 piano di affidamento della prestazione residua tramite:**

- società in house (indicare la percentuale): \_\_\_\_\_
- società controllate o collegate (indicare la percentuale): \_\_\_\_\_
- operatori da individuare con evidenza pubblica (indicare i riferimenti normativi e la percentuale) : \_\_\_\_\_

## **6. Ulteriori elementi a cura dei concessionari autostradali (ex art.118 del codice)**

6.1 scadenza prevista per la concessione comprensiva delle proroghe prima di entrata in vigore del codice (indicare la data): \_\_\_\_\_

6.2 predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione (indicare concisamente lo stato dell'arte sulla procedura di affidamento):  
\_\_\_\_\_

6.3 data di scadenza della concessione: \_\_\_\_\_

6.4 durata residua della concessione dalla data di entrata in vigore del codice:  
\_\_\_\_\_

6.5 stato dell'arte della nuova procedura di gara (descrizione concisa):  
\_\_\_\_\_

6.6 verifica dello stato tecnico complessivo dell'infrastruttura (stato dell'arte e documentazione di cui al comma 6, art.178) \_\_\_\_\_

6.7 opere eseguite e non ammortizzate (indicare le variabili economiche del comma 7, art.178) :  
\_\_\_\_\_

## **7. Sottoscrizione del modulo**

7.1 il modulo deve essere sottoscritto sia dal concedente che dal concessionario:

- il responsabile del procedimento del concedente: \_\_\_\_\_

- il responsabile del procedimento del concessionario: \_\_\_\_\_



## Quesiti all'Anac

- **La percentuale dell'80% dell'art.177 è da calcolare su tutta la concessione?**
  - *Sarebbe logico ritenere solo sulla parte residua alla data del 20.4.2016*
- **La percentuale dell'80% dell'art.177 è da calcolare solo sulla parte di contratti che si intendono affidare a terzi?**
  - *Sembra doversi applicare sulla parte residua di tutta la concessione, non solo su quella non eseguita tramite proprie controllate ecc. In caso diverso si aggirerebbe la ratio pro-concorrenziale dell'articolo voluta dal legislatore (v. per analogia il comma 25, art.253, d.lgs.163/2006)*
- **Le concessioni “ex lege” rientrano negli obblighi dell'art.177?**
  - *Sembra di sì perché non rientrano fra quelle affidate con procedure di evidenza pubblica, le uniche che sono eccettuate dall'articolo. In Italia sono molte e con volumi anche considerevoli*
- **Le “in house” hanno comunque l'obbligo del rispetto delle percentuali 80/20?**
  - *Sembra coerente che anche tali casi si conformino all'art.177, per dare sostanza alle scelte del legislatore*
- **Come si ricava il valore delle concessioni quando queste sono anche molto risalenti ?**
  - *Si può fare riferimento all'art.167 del codice, adattandolo al caso di specie; sono da ricomprendere in primo luogo le tariffe se la concessione è “a tempo” e non vi è un PEF*
- **Si conferma che la verifica è annuale ?**
  - *Sarà indicato nelle linee guida. Appare comunque ragionevole recuperare l'indicazione del CdS dove si consigliava: «di norma»*
- **I settori speciali sono tenuti agli adempimenti dell'art.177?**
  - *Secondo il Comunicato Anac sì, sempre che si tratti di concessioni affidate senza gara pubblica*

## Livello di adempimento al comunicato, cfr Atto di segnalazione al Governo

N.	TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE	NUMERO DI REGIONI	REGIONI DEI CONCESSIONARI ADEMPIENTI AI COMUNICATI ANAC
1	Acqua	12	Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino A.A. e Veneto
2	Energia	5	Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Trentino A.A.
3	Gas	14	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino A.A., Toscana e Veneto
4	Rifiuti	9	Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Trentino A.A., Veneto

N.	TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE	NUMERO DI REGIONI	REGIONI MANCANTI
1	Acqua	8	Valle d'Aosta, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna
2	Energia	15	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, ,Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto
3	Gas	6	Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta
4	Rifiuti	11	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta

## Atto di segnalazione al Governo: Concessioni scadute

Una terza questione, emersa dall'esame dei Moduli e dalle numerose audizioni con le associazioni di categoria, attiene al **rilevantissimo numero di concessioni scadute** nel solo settore della distribuzione del gas, ove le concessioni scadute sono n. 3.728 su un totale di concessioni in corso di validità di n. 5.142. Ai sensi dell'art.14, co.7, del D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, le gare dovevano essere avviate almeno un anno prima della scadenza per evitare soluzioni di continuità. Allo stato attuale le predette concessioni sopravvivono con proroghe sistematiche, ancorché limitate all'esercizio ordinario. In particolare, le norme di settore del gas hanno prorogato le concessioni scadute fino al 2007 e, ormai da diversi anni non vengono pubblicate gare pubbliche per individuare i concessionari.

## Atto di segnalazione al Governo: deficit di controllo del Concedente

Si è anche verificato che i dati economici dichiarati nei Moduli rispettivamente dal Concedente e dal Concessionario - cfr. parametri indicati ai paragrafi 5.1 e 5.2 del Modulo, rispettivamente “valori” e “percentuali” di contratti da affidare, nel futuro della concessione, con procedure di evidenza pubblica ex art.177 del Codice - fossero molto divergenti. Detta divergenza è sintomatica della tendenza del Concessionario a sottostimare gli adempimenti a suo carico e comporta il rischio che il Concessionario stesso non rispetti il cd. “piano di riequilibrio”: tanto maggiore è l’aliquota di appalti da

In definitiva le circostanze dinanzi segnalate mettono in evidenza che vi è stato sino ad oggi un deficit di controlli sistematici del Concedente sulle attività del Concessionario, dovuto, a seconda dei casi, sia a una scarsa consapevolezza del ruolo sia a schemi di convenzioni troppo risalenti.

## Quote di esternalizzazione (delibera n.265/2023)

- **Base di calcolo delle quote:**
  - **Tutte le prestazioni comprese le attività svolte direttamente** (escluso buoni pasto, manutenzioni immobili se utilizzo promiscuo, e pro-quota di più concessioni)
- **Importo complessivo (montante):**
  - Come indicato dall'art.179
- **Quota in base alla dimensione:**
  - Soglia minima del 50% fino a 10 mln, con incrementi di 0,8% ogni 10 mln fino a 4,4 % oltre 30 mln
- **Quota in base all'oggetto:**
  - Non divisibili servizi + 1,6% e lavori +2,6% (aumenti se affidata prima del 19.04.2016)
- **Quote in base alla durata:**
  - Durata residua > 5 anni + 0,5% , < 5 anni +1,5%
- **Quote in base alla dimensione economica del Concessionario (DM 18.04.2005):**
  - PMI +0,5% - altri fino a +1,5%
- **Se prestazioni di servizi indivisibili:**
  - Dal 5 % al 10 % degli utili nel PEF
- **Decurtazione della quota (punto 3.9), non applicabile alle concessioni autostradali:**
  - In dipendenza degli investimenti effettuati di recente e non ammortizzati, purché autorizzati dal Concedente (punto 3.9)

## Misure di riequilibrio (delibera n.265/2023)

- **Quota** di esternalizzazione **da fissare con atto aggiuntivo**, quindi **Piano degli affidamenti** del Concessionario all'Ente concedente e avvio procedure di gara
- Adeguamento entro il 1 ottobre 2023 (art.186, co.4)
- Riequilibrio con le seguenti modalità (punto 7.2):
  - **Pianificazione di nuove procedure di evidenza pubblica**
  - **Rinnovo esternalizzazioni già avvenute alla scadenza dei contratti**
  - **Cessazione affidamenti diretti *in house* o collegate, previo recesso**
- Nelle more del riequilibrio l'ente concedente può richiedere garanzie fideiussorie
- **Penali solo nei casi non sia più possibile ridefinire il Piano degli affidamenti** (punto 7.4)
- Penali da modulare in base alla entità dello scostamento dalla percentuale da esternalizzare (clausola risolutiva nell'atto aggiuntivo, se scostamento persistente) (punto 7.5)

## Obblighi di trasparenza (delibera n.265/2023)

- **9.1 Entro il 1° ottobre 2023** gli enti concedenti pubblicano in formato aperto, sul proprio sito istituzionale, sezione «**amministrazione trasparente**», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», sezione «**Concessioni assoggettate all'articolo 186 del decreto legislativo 36/2023**», le seguenti informazioni riferite a ciascuna concessione:
  - data di affidamento
  - **data di sottoscrizione del contratto**
  - oggetto della concessione
  - **valore stimato**
  - **stato della concessione, con indicazione delle attività svolte e delle attività residue**
  - dati del concessionario
  - **percentuale di esternalizzazione concordata con il concessionario**
  - **cronoprogramma delle esternalizzazioni**
- **9.2** Ulteriori obblighi in materia di trasparenza a carico degli enti concedenti e dei soggetti concessionari sono definiti dall'ANAC con il provvedimento di cui all'articolo 28 del codice e sono efficaci a decorrere dal **1/1/2024**

## Informazioni acquisite dal Censimento delle concessioni affidate senza gara

- **Tipologie**
- **Importi**
- **Valori residui**
- **Durate e proroghe**
- **Concessioni scadute**
- **Percentuali eseguite direttamente**
- **Percentuali esternalizzate**
- **Piani degli affidamenti:**
  - Diretti
  - Mediante società controllate e/o collegate
  - Affidamenti in house
- **Focus sulle concessioni di:**
  - gas
  - acqua
  - autostradali



# Limiti

- Tra l'evento di f.m. e il danno, deve sussistere un rapporto (giuridico) di causa-effetto
- Causa non imputabile a ciascuna delle parti
- Punto controverso: la “forza maggiore” incomincia dove cessa la colpa
- La f.m. è esclusa qualora i danni siano prodotti da mancate predisposizioni o per non aver dispiegato le misure atte a prevenire i danni, o per negligenze o per colpe: rileva l'inevitabilità dell'evento di f.m.
- Le forme pattizie di f.m. sembrano di nuovo consentite nell'art.166 del Regolamento
- Nella f.m. non sono mai comprese le manchevolezze imputabili al progetto

# Esempi di indici di rendimento nel PEF

PROGETTO	VAN (€x1.000)	TIR DEL PROGETTO	TIR EQUITY	WACC	ADSCR O DSCR	LLCR
POLO OSPEDALIERO ALTO VICENTINO	5.234	6,97 %	7,61 %	4,7 % ÷ 7,3 %	1,25	1,42
“OSPEDALE DEL MARE” DI NAPOLI	6.213	7,74 %	-	-	-	-
OSPEDALE NIGUARDA MILANO	29.917	7,45 %	6,37 %	-	1,26	-
METROTRANVIA DI LATINA	2.656	6,42 %	6,58 %	-	1,28	1,30
DIRETTRICE MANTOVA- CREMONA	-	4,92 %	-	-	1,31	-
TANGENZIALE EST DI MILANO	-	8,23 %	8,39 %	6,56 %	1,42	1,42
“PEOPLE MOVER” BOLOGNA	7.150	8,5 %	9,6 %	5,38 %	1,56	1,95
METRO DI MILANO-LINEA 5	-	5,79 %	5,76 %	-	1,32	1,45
AUTOSTRADA ASTI-CUNEO	805.267	7,22 %	-	-	-	-
NUOVO OSPEDALE DI PISTOIA	-	9,90 %	-	-	1,37	1,40

- **Linea D, Roma**
- **Pedemontana Veneta, Venezia**
- **Ospedale del Mare, Napoli**
- **Tangenziale est di Milano**